

## RIFLESSIONI SULL'AGGRAVANTE DEL "NEGAZIONISMO": OFFENSIVITÀ DELLA CONDOTTA E VALORI IN CAMPO

di Siro De Flammineis

SOMMARIO: 1. Il difficile rapporto della norma con il principio di offensività. – 2. La costruzione della condotta come pericolo concreto.

### 1. Il difficile rapporto della norma con il principio di offensività.

Il 13 luglio 2016 è entrata in vigore la legge del 16 giugno 2016, n. 115 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 28 giugno 2016) con cui è stato introdotto all'interno dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975 (c.d. legge Mancino) un nuovo comma 3-bis che prevede la reclusione da 2 a 6 anni *"se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra"* come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale agli artt. 6 (crimine di genocidio) 7 (crimini contro l'umanità) e 8 (crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989<sup>1</sup>.

Aldilà dei profili problematici che tale nuova fattispecie di reato (aggravato) genera in relazione per un verso – in chiave europea – al rispetto delle previsioni della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea (Decisione 2008/913/GAI 28 novembre 2008)<sup>2</sup> con la quale si domandava agli Stati membri di punire determinate condotte razziste e negazioniste, e per l'altro ai rapporti – in chiave interna – con gli artt. 414 e 415 c.p., con l'art. 8, comma 2, della legge n. 962 del 1967 (con cui si incrimina l'apologia di genocidio), e con l'art. 3, co.1, della l. 13 ottobre 1975, n. 654 (con cui si punisce "chi diffonde – e dopo la modifica della l. n. 85 del 24 febbraio 2006 "chi propaganda" – in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o

---

<sup>1</sup> Per un commento alla nuova disciplina, tra gli altri, PULITANÒ, [Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio](#), in *questa Rivista*, 8 marzo 2015; PUGLISI, [A margine della c.d. "aggravante di negazionismo": tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica](#), in *questa Rivista*, 15 luglio 2016. In generale sul tema del negazionismo si veda E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012; M. FLORES, *Negazionismi, revisionismi e libertà d'opinione*, in *Il Mulino*, 2007.

<sup>2</sup> Pubblicata in G.U.U.E., L. 328/55 del 6 dicembre 2008; si veda, per tutti, il commento di L. SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, Padova, 2009; M. MONTANARI, [L'attuazione italiana della decisione quadro 2008/913/GAI in materia di negazionismo, nel rapporto della Commissione europea](#), in *questa Rivista*, 18 febbraio 2014.

etnico”), è opportuno riflettere sull’impatto che tale norma produce con i principi costituzionali del nostro sistema.

In particolare, occorre verificare la copertura costituzionale di questa norma, ovvero l’oggettività giuridica protetta nel rapporto con i limiti sanciti dalla previsione normativa alla libertà di espressione (garantita anche a livello europeo). In assenza di un’oggettività giuridica ben definita nel quadro normativo in esame, invero, lo strumento più adeguato per rendere conforme questa fattispecie all’ordinamento è la sottoposizione al vaglio costituzionale del principio di offensività<sup>3</sup>; ciò anche se nel nostro ordinamento il principio di offensività si è rivelato spesso quale criterio legislativo di riforma, come peraltro dimostrato anche dalla novella della l. n. 85 del 2006 alla disciplina sui reati di opinione<sup>4</sup>, mentre stenta ad affermarsi come criterio di verifica della legittimità costituzionale delle norme penali.

Si pensi, infatti, sul medesimo tema, alla decisione della Corte costituzionale n.1/1957 che ha interpretato la condotta prevista dalla norma che incrimina l’apologia al fascismo di cui all’art. 4 della legge n. 654 del 1952 (“legge Scelba”) come “*istigazione indiretta*”, al fine di rendere conforme la fattispecie al principio della libertà di espressione di cui all’art. 21 Cost.<sup>5</sup>

Si tratta, quest’ultima decisione citata, di una sentenza interpretativa di rigetto assimilabile per certi versi a quella adottata dalla Corte Costituzionale spagnola che con la storica decisione n. 253 del 2007 era intervenuta nella delicata questione della compatibilità tra la previsione di un delitto consistente nella “*diffusione, con qualsiasi mezzo di idee o dottrine che neghino o giustifichino i delitti di genocidio*” previsto dall’articolo 607 del codice penale spagnolo (“*difundir por cualquier medio ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos de genocidio o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen esas prácticas.*”) ed il principio della libertà di espressione, riconosciuto (a livello costituzionale da tutti gli Stati europei e) nello specifico dall’art. 20.1 della Costituzione spagnola<sup>6</sup>. Il Tribunale di merito che aveva posto la questione si era imbattuto nel caso di un soggetto che gestiva una libreria specializzata nella vendita di particolari volumi, il cui contenuto mirava alla negazione ovvero alla giustificazione del

---

<sup>3</sup> Che, in effetti, opera sotto due direttrici: per il diritto vivente come parametro della legittimità costituzionale dei reati previsti, per il legislatore come limite costituzionale per la creazione di nuove figure di reato; sul tema, tra tutti, F. PALAZZO, *Valori costituzionali e diritto penale (un contributo comparatistico allo studio del tema)*, in *L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, a cura di A. PIZZORUSSO e V. VARANO, tomo I, Milano, 1985; F. MANTOVANI, *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in *Scritti in onore di Mortati*, Milano 1977; G. ZUCCALÀ, *Sul preteso principio di necessaria offensività del reato*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, Milano, 1984.

<sup>4</sup> Cfr., tra tutti, C. VISCONTI, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, Torino, 2008.

<sup>5</sup> Per la lettura della sentenza si veda: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1957/01/30/057C0001/s1>.

<sup>6</sup> Sul tema J. CRUZ DIAZ, R. RODRIGUEZ PRIETO, *Holocausto y crímenes contra la humanidad: claves y recorridos del antisemitismo*, Barcellona, 2009; E. FRONZA, V. MANES, *Il reato di negazionismo nell’ordinamento spagnolo: la sentenza del tribunale Constitucional n. 235 del 2007*, in *ius17@unibo.it*, n.2/2008; da ultimo anche in chiave comparatistica con gli altri ordinamenti europei e con altre decisioni assunte dalle Supreme Corti degli Stati europei, da ultimo, G. M. LOZANO TERUEL, *Il reato di negazionismo nella prospettiva europea: tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientata*, in *Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti* n.2, 2014 del 27.6.2014.

genocidio degli ebrei per mano del regime nazista durante la seconda guerra mondiale. Secondo il Tribunale remittente, poteva porsi un dubbio di legittimità costituzionale della fattispecie penale poiché, da un lato in contrasto evidente con la libertà costituzionale di manifestazione di pensiero, dall'altro inoffensiva. Quest'ultima affermazione sarebbe derivata dalla constatazione che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie *“presenta una naturaleza muy difusa, puesto que sería identificable con el interés en evitar que se cree un “clima favorecedor de conductas discriminatorias”*. Di tal che, questo valore giuridico non sarebbe stato meritevole di protezione penale poiché, attesa l'ampiezza del suo contenuto, si sarebbe posto in contrasto con il diritto alla libertà di espressione. Al contrario, l'Avvocatura dello Stato, pur riconoscendo la natura di reato di pericolo astratto nella fattispecie descritta dall'art. 607, comma 2, c.p. spagnolo, riteneva che il bene giuridico protetto dalla norma sarebbe stato in ogni caso degno di tutela in quanto consistente *“tanto una medida de defensa legítima de la minorías, como del propio orden constitucional”*. Attraverso questa norma il legislatore avrebbe inteso impedire *“la realización de acciones que el legislador ha valorado como causas de impulso directísimo a la perpetración de graves delitos que dañan a los intereses más esenciales de la convivencia humana »*.

La risposta della Corte al quesito di legittimità costituzionale è stata elaborata. *In primis*, la Corte ha riconosciuto che questa fattispecie penale non sarebbe rientrata nell'ambito dell'apologia di reato, punita espressamente da altra disposizione del codice spagnolo (art. 615; l'art. 18 del medesimo codice offre una definizione di “apologia”); né avrebbe fatto riferimento ad una istigazione diretta all'odio razziale (artt. 510, 515.5 e 519 c.p. spagnolo). Con riguardo, invece, al profilo dell'offensività e del rapporto con la libertà di espressione, la Corte ha suddiviso le condotte descritte dalla fattispecie: da un lato, infatti, ha negato – per prima in Europa – legittimità costituzionale all'incriminazione della condotta di negazione, di per sé inoffensiva e contrastante con il diritto alla libera informazione scientifica (*“una finalidad meramente preventiva o de aseguramiento no puede justificar constitucionalmente una restricción tan radical de estas libertades”*). La verità storica, dunque, non rappresenta di per sé un bene giuridico tutelabile penalmente secondo la Corte costituzionale spagnola. Dall'altro, la Corte ha proposto, con una sentenza interpretativa di rigetto – alla stregua della menzionata sentenza della nostra Corte costituzionale n.1/1957 -, una rilettura della condotta di giustificazione pubblica del genocidio: questa condotta sarebbe conforme ai principi costituzionali se riletta come *“incitación indirecta”* alla commissione di un genocidio ovvero *“supongan una provocación”*<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Per riportare le parole, estremamente chiare della Corte: *“cuando con la conducta consistente en presentar como justo el delito de genocidio se busque alguna suerte de provocación al odio hacia determinados en grupos definidos mediante la referencia a su color, raza, religión u origen nacional o étnico, de tal manera que represente un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que puede concretarse en actos específicos de discriminación. resulta constitucionalmente legítimo castigar penalmente conductas que, aun cuando no resulten claramente idóneas para incitar directamente a la comisión de delitos contra el como el genocidio, sí suponen una incitación indirecta a la misma o provocan de modo mediato a la discriminación, al odio o a la violencia, que es precisamente lo que permite en términos constitucionales el establecimiento del tipo de la justificación pública del genocidio”*.

In definitiva, secondo l'ordinamento costituzionale spagnolo i fatti storici ovvero la verità storica non sarebbero un bene giuridico da tutelare, trattandosi di un elemento neutro dal punto di vista del valore giuridico; al contrario la loro valutazione, allorché assuma una valenza istigatoria all'odio razziale, sarebbe suscettibile di incriminazione penale a tutela del " *derecho de gentes*".

I riflessi di questo *decisum* nel nostro ordinamento si ripropongono senz'altro con l'entrata in vigore della legge 16 giugno 2016, n. 115 e del nuovo comma 3-bis dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975. Ci si deve nuovamente interrogare oggi, infatti, sui limiti legittimamente apponibili alla libertà di opinione costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione: evidentemente tale libertà può essere compressa solo se ciò avviene per garantire altri valori giuridici di rango costituzionale ritenuti maggiormente meritevoli di tutela<sup>8</sup>.

Il parametro di bilanciamento, quindi, non può che essere un principio di rango costituzionale la cui *ratio* di tutela supporta l'introduzione della fattispecie incriminatrice: andrebbe rivolto lo sguardo in primo luogo al diritto inviolabile alla dignità umana sia come singolo che nelle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. Tale bene giuridico, tuttavia, potrebbe soffrire di un *deficit* di determinatezza laddove si pensi alla dignità umana in astratto, ovvero a condotte di diffusione che non ledono la dignità di singole persone in concreto. E poi, occorre osservare che la libertà di pensiero è parte della dignità umana, non si potrebbe limitare la libertà di pensiero per tutelare la dignità umana essendo questi due valori sovrapponibili e facenti parte dello stesso *genus* di diritti dell'uomo<sup>9</sup>.

Ci sarebbe da considerare, altresì, che una scelta di prevalenza della tutela della dignità umana *tout court* ed in astratto sulla protezione della dignità del singolo individuo che manifesta il proprio pensiero potrebbe considerarsi in concreto irragionevole secondo il parametro, di altrettanto rilievo costituzionale, di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., spesso richiamato dalla Corte costituzionale<sup>10</sup>.

## 2. La costruzione della condotta come pericolo concreto.

Dunque, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. potrebbe apparire idoneo a candidarsi quale parametro di verifica della legittimità costituzionale della

---

<sup>8</sup> Sulla funzione critica e vincolante per il legislatore del bene giuridico costituzionale, per tutti F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1973.

<sup>9</sup> Cfr., sul tema, A. AMBROSI, *La memoria collettiva e pubblica di massacri e genocidi tra dovere costituzionale di solidarietà e libertà individuali*, in S. RIONDATO (a cura di), *Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia?*, Padova, 2012.

<sup>10</sup> In riferimento, tra tutte, si richiama la sentenza in materia di prescrizione Corte cost., sent. n. 393 del 2006, depositata il 23 novembre 2006 e pubblicata in *Dir. pen. e proc.*, n. 2 /2007, 194 ss.: con questa sentenza la Corte costituzionale ha optato per la legittimità del sindacato costituzionale, rivendicando la potestà di verificare in ogni caso la compatibilità delle scelte legislative con il principio di eguaglianza attraverso il canone di ragionevolezza; si veda anche Corte cost., 1 giugno 2004, n. 161, in *Dir. pen. e proc.* 2004, 1467.

nuova norma incriminatrice? Di certo, se si interpreta questo parametro alla stregua del controllo dell'offensività della norma, deve ricordarsi che già la Corte costituzionale (e la Corte di Cassazione per altro verso<sup>11</sup>) ha utilizzato quest'ultimo canone per vagliare la legittimità costituzionale di alcune fattispecie assimilabili a quella in esame; si pensi infatti alla sentenza della Corte costituzionale n. 108/1974 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 415 c.p.<sup>12</sup>

A ben vedere, quindi, il rispetto del principio di offensività, da interpretarsi in concreto, è stato già individuato dalla giurisprudenza, anche costituzionale, quale elemento essenziale nella valutazione della conformità a Costituzione dei reati aventi ad oggetto una manifestazione del pensiero; con la riforma del 2006 si è inteso, poi, ancor di più rafforzare da parte del legislatore questo aspetto<sup>13</sup>.

Dunque, il rispetto del canone della ragionevolezza nell'introduzione (e nell'applicazione da parte della giurisprudenza) della nuova norma penale deve intendersi come verifica e ricerca dell'offensività in concreto; altrimenti e latamente inteso, invece, il parametro della ragionevolezza sottintenderebbe anche la tutela dell'ordine pubblico, che poco attiene al quadro di valori protetti con la fattispecie penale in esame. In altri termini, il criterio della ragionevolezza esprime la necessità, per il rispetto dei valori costituzionali, di un bilanciamento in concreto e volta per volta dei beni giuridici in gioco e, pertanto, anche l'esigenza di far prevalere il diritto di espressione del singolo individuo se in concreto non emerge, dalla condotta oggetto di esame processuale, l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale.

La costruzione della fattispecie in esame da parte del legislatore, dunque, come ipotesi di reato di pericolo in concreto, laddove perché sussista l'aggravante in esame è necessario che le condotte di *propaganda ovvero di istigazione e di incitamento siano commesse in modo che derivi concreto pericolo di diffusione*, sembrerebbe rispettare la necessità soprarichiamata: i Giudici sono chiamati a verificare di volta in volta, ed in concreto, che si sia raggiunta la soglia del pericolo dei valori in gioco per optare per la illiceità della manifestazione di pensiero accertata.

Inoltre, la ricerca dell'offensività in concreto evita la creazione prima e la messa in opera poi da parte della giurisprudenza di un diritto penale simbolico; la laicità del sistema penale, infatti, impone di contenere il ricorso alle sanzioni penalistiche contro fatti legati a concezioni culturali e religiose: se da un lato il diritto penale deve rispondere

---

<sup>11</sup> Si veda, in proposito Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008 Ud. (dep. 03/10/2008), in CED, Rv. 241071 con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 L. 13 ottobre 1975, n. 654 in relazione all'art. 21 Cost. atteso che la norma penale tutela beni giuridici altrettanto meritevoli; sullo stesso piano Sez. 5, Sentenza n. 31655 del 24/01/2001 Ud. (dep. 24/08/2001), in CED, Rv. 220022.

<sup>12</sup> Per la lettura della sentenza si veda <http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0108s-74.html>; nella pronuncia si afferma che: *“devesi pertanto dichiarare in riferimento all'art. 21 della Costituzione l'illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale nella parte in cui punisce chiunque pubblicamente istiga all'odio fra le classi sociali, in quanto il medesimo articolo non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.”*

<sup>13</sup> Si pensi alla sostituzione nell'alveo dell'art.3 della l. n. 654 del 1975 alla condotta di “incitare” quella di “istigare”.

ad esigenze di uniformazione dei valori, dall'altro, per evitare la formazione di reati a cultura orientata, allineati sulle concezioni social-criminologiche globalizzanti degli Stati economicamente più avanzati<sup>14</sup>, il sistema deve garantire la protezione del multiculturalismo e delle minoranze, scongiurando il rischio di discriminazioni. Invero, la tutela della libertà di manifestazione del pensiero garantisce la protezione delle minoranze e favorisce la diversità culturale e di pensiero, ecco perché quindi la rilevanza penale della negazione di accadimenti di rilievo storico legati a concezioni culturali-razziali deve contenersi entro i limiti dell'offesa concreta e ragionevole ai valori della dignità dei singoli e delle formazioni sociali.

Quest'ultima esigenza di controllo dell'offesa soddisfa anche un altro requisito costituzionale cui il sistema penale deve tendere: quello della finalità rieducativa del reo. Infatti, lo scopo rieducativo è tipico di uno Stato democratico che laicamente non può che tendere ad una formazione culturale sensibile ai valori costituzionali che sono principi suoi propri, separati, distinti ed indipendenti da altri e diversi principi di ordine morale o religioso che perseguono finalità non solo contingenti, come le leggi, ma anche trascendenti.

Resta da analizzare come, in concreto e nella casistica, le condotte di propaganda, istigazione ed incitamento che si fondano sulla negazione degli eventi storici descritti (non in maniera dettagliata) dalla circostanza aggravante in esame, possano essere commesse in modo che derivi concreto pericolo di diffusione: nel mondo globalizzato e tecnologicamente avanzato quale quello di oggi – come si è avuto modo di verificare anche in occasione dei recenti tragici episodi di terrorismo e stragismo – i pericoli di diffusione delle manifestazioni di pensiero sono pressoché comuni, attuali ed immediati.

Dunque, con ogni probabilità la partita circa la sussistenza nei casi concreti del reato (*melius* della circostanza aggravante) in esame si giocherà piuttosto che sul piano del pericolo di diffusione del pensiero, su quello dell'accertamento circa la realizzazione della condotta (e la volontà di porla in essere) di propaganda, istigazione o incitamento "*in tutto o in parte*" della negazione della Shoah e dei crimini previsti dalla norma; per meglio dire, la verifica processuale che gli interpreti saranno chiamati a gestire riguarderà soprattutto il rapporto tra pensiero pericolosamente diffuso ed esigenze di

---

<sup>14</sup> Sul diritto penale laico e sul problema della tutela del multiculturalismo si vedano, tra gli altri, G. FIANDACA, *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e "post-secolarismo"*, in RIDPP, 2007, 546 ss.; ID., *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Studi in memoria di P. Nuvoletti*, I, Milano, 1991, 167 ss.; F. STELLA, *Laicità dello Stato: fede e diritto penale*, in AA. VV., *Diritto penale in trasformazione*, G. MARINUCCI e E. DOLCINI (a cura di), Milano, 1985, 309 ss.; AA.VV., *Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali*, L. RISICATO e E. LA ROSA (a cura di), Torino, 2009; C. VISCONTI, *La tutela penale della religione nell'età post-secolare e il ruolo della Corte costituzionale*, in RIDPP, 2005, 1029 ss.; S. CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in *Scritti in onore di G. Marinucci*, I, Milano, 2006, 139 ss.; E. DOLCINI, *Laicità, 'sana laicità' e diritto penale. La Chiesta cattolica maestra (anche) di laicità?*, in RIDPP, 2009, 1017 ss.; L. EUSEBI, *Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica)*, in *Scritti per F. Stella*, I, Napoli, 2007, 163 ss.; S. MOCCIA, *Da Carpozov a Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale*, Napoli, 1979; V. MORMANDO, *Religione, laicità, tolleranza e diritto penale*, in *Scritti per F. Stella*, I, Napoli, 2007, 259 ss.; D. PULITANO, *Laicità e diritto penale*, in RIDPP, 2006, 55 ss.; M. ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni e norme penali*, in RIDPP, 2007, 493 ss.; C. VISCONTI, *La tutela penale della religione nell'età post-secolare e il ruolo della Corte costituzionale*, in RIDPP, 2005, 1029 ss.

tutela dei valori di dignità messi in pericolo: un compito di bilanciamento davvero arduo per le ragioni sopra espresse, lasciato per il momento al diritto vigente in assenza di pronunciamenti-guida della Corte costituzionale. Ecco che l'offensività diviene criterio interpretativo della fattispecie penale per il diritto vivente dovendosi, nel momento applicativo della norma, escludere la rilevanza penale dei fatti se ritenuti inoffensivi<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Gli interpreti si dovranno assumere il compito di esprimere una valutazione assiologica sulla norma esaminata, cioè di un giudizio di compatibilità normativa con i valori e principi costituzionali: e tuttavia, ed è questo il punto, attraverso l'esercizio dell'interpretazione "adeguatrice" ai valori costituzionali entra in gioco il giudizio sul rapporto tra valori la cui competenza di per sé non spetta all'interprete dei diritti ma a quello delle leggi. In altri termini, la lettura interpretativa della Cassazione si muove lungo il crinale di una tangibile interferenza nelle competenze della Corte costituzionale, con cui di recente è sorta una vera e propria *querelle*, plasticamente evidenziata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, c.d. Pezzella – Sezioni Unite, sent. del 31 marzo 2004 n. 23016, Pezzella, in *Ced Cass.*, 227523, ove si è affermato che: «le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia "erga omnes", a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento nel quale la relativa questione è stata sollevata, nel senso che quest'ultimo non può interpretare la disposizione impugnata attribuendole il significato ritenuto dal giudice delle leggi incompatibile con la Costituzione, pur essendogli consentito scegliere altre soluzioni ermeneutiche che, quantunque non coincidenti con quella della decisione interpretativa, non collidano con norme e principi costituzionali, mentre negli altri procedimenti il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia quella disposizione, sempre che il risultato ermeneutico risulti adeguato ai principi espressi nella Costituzione». In dottrina si veda Morelli, *Rapporti tra Corte di Cassazione e Corte Costituzionale nell'interpretazione della norma giuridica e nell'applicazione del precetto costituzionale*, in AA.VV., *Le Corti Supreme*, Milano, 2001.